

Delibera 1 aprile 2014, n. 361

Equiparazione di titoli di studio con l'attestato di bilinguismo

...omissis...

1) i titoli di studio universitari, presentati per ottenere il rilascio dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell'art. 3 comma 9-ter e 9-quater [DPR n. 752/1976](#) sono considerati "prevalentemente" conseguiti in lingua italiana o tedesca se i rispettivi percorsi formativi si sono svolti per l'80% nella lingua richiesta, per i quali si può anche ricorrere ad una valutazione dell'ambiente universitario se necessario, considerando anche l'ambiente linguistico dei percorsi formativi;

2) i titoli di studio universitari riguardanti l'indirizzo "lingue straniere" presentati per ottenere il rilascio dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell'art. 3 commi 9-ter e 9-quater [DPR n. 752/1976](#) sono considerati "prevalentemente" conseguiti in lingua italiana o tedesca se il 75% dei rispettivi percorsi formativi è stato svolto nella lingua richiesta;

3) i titoli di studio universitari riguardanti le materie di traduzione e interpretazione presentati per ottenere il rilascio dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca a norma dell'art. 3 commi 9-ter e 9-quater [DPR n. 752/1976](#) sono da considerare per il riconoscimento per l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, se la lingua italiana o tedesca è oggetto del percorso formativo.